

**Cassazione.** Sciolti i dubbi

# Risarcimenti con prescrizione più ampia

MILANO

■ Più tempo a disposizione per ottenere il risarcimento da un illecito civile previsto dalla legge anche come reato. Anche quando il giudizio penale non è stato promosso per assenza di querela. Lo stabilisce, facendo definitivamente chiarezza, la Corte di cassazione con la sentenza delle Sezioni unite n. 27337 depositata il 18 novembre. La pronuncia infatti, arriva alla conclusione che il termine di prescrizione più lungo previsto per il reato si applica anche all'azione di risarcimento. A patto che il giudice del processo civile accerti l'esistenza del delitto. Un'esistenza che potrà essere verificata, in tutti i suoi elementi, utilizzando le prove e i criteri più ampi propri del giudizio civile rispetto a quello penale. Inoltre il termine più ampio potrà essere invocato da chiunque abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge e non solo dalla persona offesa.

Per la Corte cioè i termini più ampi di prescrizione, modulati su quanto previsto dalla legge ex Cirielli che li parifica al massimo della pena, saranno così applicabili nel processo civile indipendentemente dalla procedibilità del reato. Se, per esempio, dovesse mancare, come nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, la presentazione della querela, non per questo l'interessato dovrebbe vedere penalizzata la propria domanda di risarcimento sul piano civile.

Le Sezioni unite sposano così l'orientamento più avanzato e coerente sul rapporto tra azione civile e azione penale, approdando alla conclusione di una reciproca indipendenza. Tanto più poi, sottolineano ancora le Sezioni unite, alla luce del nuovo Codice di procedura penale che non è più ispirato al princi-

pio dell'unità della giurisdizione, ma a quello dell'autonomia di ciascun processo. Ne deriva il venire meno di ogni primato del giudizio penale su quello civile e, anzi, «il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti». Non regge più cioè l'esigenza di impedire la sopravvivenza della risarcibilità alla punibilità, tutta improntata alla subordinazione del civile rispetto al penale e finalizzata a evitare contrasti tra sentenze.

Quanto poi agli strumenti utilizzabili per l'accertamento del reato in sede civile, nell'ipotesi che il giudizio penale nep-

## I CHIARIMENTI

Valgono i termini previsti nel settore penale anche quando sul reato non si è potuto procedere per assenza di querela

pure sia stato avviato, la sentenza è chiara: il giudice civile può utilizzare tutte le prove previste dal rito civile, comprese categorie del tutto ignote all'ordinamento penale, come quella delle prove legali in cui la legge deroga al principio del libero convincimento del giudice. Come pure non può essere accolta la tesi, sottolineano le Sezioni unite, secondo la quale la mancata presentazione della querela testimonierebbe l'inerzia della persona offesa da cui discenderebbe la mancata applicazione del termine di prescrizione più ampio. In realtà, spiega la sentenza, il termine più ampio può essere invocato da tutte le parti lese.

G. Ne.